



Claudia Gelleni

Valutazione e accreditamento dell'insegnamento universitario in Francia: recenti sviluppi.

Traduzione di Lucia Berta

Luglio 2008

Indice

Introduzione

1. Dal CNE all'AERES: *excursus* storico del sistema di valutazione in Francia

- 1.1 Il Comitato nazionale di valutazione - CNE
- 1.2 L'AERES: creazione, funzionamento, missione e obiettivi
- 1.3 Una struttura unica per diversi campi di valutazione
- 1.4 I principi della valutazione di qualità: la Carta della valutazione

2. L'attività di valutazione

- 2.1 Le tappe per l'abilitazione di un nuovo sistema formativo
- 2.2 I soggetti d'intervento nella valutazione e la composizione dei comitati di supervisione
- 2.3 Le procedure di valutazione: visite degli esperti e rapporti di valutazione.
 - 2.3.1 Gli Istituti
 - 2.3.2 Le Unità di ricerca
 - 2.3.3 I percorsi formativi e i diplomi.

3. Le politiche di abilitazione

- 3.1 L'autonomia degli istituti
- 3.2 Il rapporto tra abilitazione e finanziamento
- 3.3 I costi del processo di valutazione

Conclusioni

Glossario

Introduzione

Questo studio ha lo scopo di descrivere e analizzare il funzionamento dell'AERES, l'agenzia francese di valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore, alla luce dell'evoluzione e delle recenti riforme dell'istruzione superiore in Europa e delle raccomandazioni formulate dall'ENQA in materia di assicurazione sulla qualità.

Dopo un *excursus* storico, lo studio descrive l'agenzia francese con riferimento alla sua *mission* e ai suoi obiettivi e analizza i campi di valutazione dell'agenzia, i principi e le procedure adottate. Offre inoltre una riflessione sulle riforme che hanno prodotto in Francia lo sviluppo dell'autonomia dell'insegnamento superiore, in particolare sulla recente riforma relativa alle responsabilità delle università, detta LRU. L'affermarsi dell'autonomia, che si tratti di *governance* o di concezione di *curricula* formativi, necessita di una valutazione interna e di una valutazione esterna per garantire la qualità del funzionamento generale e della offerta formativa e di ricerca dell'istituzione, e per consentire, nella fase di contrattazione, di stabilizzare e incrementare i suoi finanziamenti. A tal proposito la parte finale dello studio è dedicata al collegamento stretto tra abilitazione e finanziamento e al ruolo fondamentale della valutazione come tappa intermedia ma decisiva nella fase di contrattazione.

L'analisi si fonda principalmente sui documenti ufficiali pubblicati nel sito internet dell'AERES, sui testi giuridici fondanti, sui documenti relativi alla storia della valutazione dell'insegnamento superiore e su altri testi relativi allo sviluppo dell'insegnamento superiore in Francia. Sono stati consultati diversi siti internet che hanno fornito informazioni ed interessanti elementi di riflessione.

Ringrazio infine Bruno Curvale, responsabile delle relazioni internazionali dell'AERES, la cui intervista ha dato un fondamentale contributo a questo studio.

1. Dal CNE all'AERES: *excursus* storico del sistema di valutazione in Francia

1.1 Il Comitato Nazionale di Valutazione - CNE

Il Comitato Nazionale di Valutazione, creato con la legge sull'insegnamento superiore del 26 gennaio 1984, era configurato come autorità amministrativa indipendente. Il suo compito era di valutare l'insieme degli istituti pubblici a carattere scientifico, culturale e professionale: università, scuole e *grandes écoles* dipendenti dal ministro dell'insegnamento superiore. Poteva anche - sia di sua iniziativa e in accordo con il ministro dell'insegnamento superiore, sia su richiesta del ministro stesso - procedere alla valutazione di altri istituti posti sotto la sua tutela. Se il Comitato lo riteneva necessario, poteva valutare anche istituti d'insegnamento superiore e di ricerca dipendenti da altri ministeri; in quei casi il presidente del CNE chiedeva l'autorizzazione al ministro competente. Qualunque ministro poteva altresì richiedere al CNE la valutazione delle attività di istituti d'insegnamento superiore da esso dipendenti.

La composizione del CNE è variata nel corso degli anni; alla fine esso era composto da venticinque membri, di cui tre stranieri, nominati con decreto del Consiglio dei ministri dopo essere stati scelti, in base ad una proporzione precedentemente stabilita, tra le liste definite da più di nove proponenti tra cui il Consiglio Nazionale delle Università, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Gli esperti del CNE, incaricati della valutazione esterna, erano scelti principalmente tra scienziati, docenti e ricercatori sulla base di criteri che favorivano la multidisciplinarietà, la parità e la diversità. Tali esperti dovevano essere assolutamente estranei all'istituto da valutare.

Il CNE esaminava e valutava le attività realizzate da ciascuno degli istituti nel campo dell'insegnamento superiore: la formazione iniziale e continua, la ricerca scientifica e tecnologica e la valorizzazione dei suoi risultati, la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica, la cooperazione internazionale. Nell'esercizio di tale missione il lavoro del CNE riguardava l'insieme delle azioni e degli strumenti utilizzati dagli istituti nella loro politica scientifica e pedagogica.

Le analisi del CNE erano riportate nei rapporti pubblici elaborati dall'istituto per istituti e per temi. I rapporti per istituti erano inviati direttamente ai ministri competenti e ai responsabili degli istituti stessi. I rapporti per temi, erano inviati al ministro dell'insegnamento superiore e ai ministri competenti. Le attività del Comitato erano oggetto di un rapporto inviato annualmente al Presidente della Repubblica. Inoltre, ogni due anni, il CNE preparava un bilancio di sintesi sullo stato dell'insegnamento superiore, intitolato "Rapporto al Presidente della Repubblica" e a lui indirizzato.

Il CNE pianificava autonomamente il suo lavoro: fissava il programma delle attività e determinava la metodologia e la sua valutazione. Il ministro dell'insegnamento superiore poteva attirare la sua attenzione su qualunque questione riguardante la valutazione in ragione del suo interesse per la politica nazionale dell'insegnamento superiore e della ricerca.

In pratica le attività del CNE si articolavano su diverse tipologie di lavoro:

- valutazione degli istituti: il CNE tra il 1986 ed il 2000 ha valutato tutte le università francesi e una trentina di scuole. Dopo il 2000 il Comitato ha tentato di organizzare le valutazioni degli istituti (università, scuole, istituti universitari per la formazione dei maestri – IUFM) secondo un calendario armonizzato con quello della contrattazione del ministero dell'insegnamento superiore; in tal modo i rapporti di valutazione potevano essere utilizzati dalle parti (presidenza e direzione d'istituto, direzioni del ministero) in sede di negoziazione per i contratti quadriennali;

- valutazioni legate al territorio, che tengono conto delle interazioni dell'insieme degli istituti in un determinato territorio;
- analisi trasversali riguardanti le attività specifiche dell'insegnamento superiore;
- valutazioni trasversali e comparative su una disciplina o un curriculum formativo;
- valutazioni di istituti dipendenti da altri ministeri.

Nel novembre 2006 il CNE aveva pubblicato più di 240 rapporti di valutazione.

Il CNE aveva carattere internazionale e dimensione europea consolidati, da una parte per la presenza di esperti stranieri nel comitato di valutazione e dall'altra per la sua attiva partecipazione alla cooperazione europea soprattutto per la sua partecipazione all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*).

Una delle priorità enunciate nella dichiarazione di Bologna (1999) nella costruzione dello spazio europeo dell'insegnamento superiore era la promozione della cooperazione europea in materia di garanzia della qualità. Il Comunicato della conferenza dei ministri dell'insegnamento superiore (Praga 2001), riferendosi alla dichiarazione di Bologna, riafferma tra l'altro il ruolo vitale giocato dal sistema di garanzia di qualità e invita a rinforzare la cooperazione in tal senso. In quest'occasione i ministri hanno invitato l'ENQA e le agenzie nazionali a collaborare per mettere a punto un quadro di riferimento comune e a diffondere le buone pratiche. Due anni più tardi a Berlino, nel corso della conferenza dei ministri dell'insegnamento superiore, i ministri affidano all'ENQA, in cooperazione con l'EUA, l'EURASHE e l'ESIB, la messa a punto di tale quadro di riferimento e delle buone pratiche, cosa che sarà fatta nel 2005 con la pubblicazione di "*Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area*".

A seguito di tali raccomandazioni diventa prioritaria la necessità di ripensare e modernizzare il sistema di valutazione francese, con lo scopo di proseguire in Francia la realizzazione del processo di Bologna.

La legge programmatica per la ricerca (2006-450 del 18 aprile 2006) è il testo fondamentale di riferimento per la creazione dell'Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore (AERES). L'agenzia è stata concepita per semplificare i meccanismi di valutazione e far conoscere le procedure di valutazione dei percorsi formativi e della ricerca, istituti di ricerca compresi. L'AERES subentra al CNE, al CNER e al MSTP e risulta ufficialmente costituita il 21 marzo 2007 dal ministro delegato per l'insegnamento superiore e la ricerca, M. François Goulard.

1.2 L'AERES: creazione, funzionamento, missione e obiettivi

L'AERES è regolamentata dalla seguente normativa:

- Legge programmatica per la ricerca n° 2006-450 del 18 aprile 2006;
- Decreto n° 2006-1334 del 3 novembre 2006 sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AERES;
- Decreto del 20 marzo 2007 per la nomina del consiglio dell'AERES;
- Decreto del 21 marzo 2007 per la nomina del presidente dell'AERES – M. Monteil;
- Decreto dell'11 luglio 2007 per la nomina del presidente del consiglio dell'AERES – M. Dhainaut.

L'art. 9, comma 2, relativo all'Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore, al capitolo III su "La valutazione delle attività di ricerca e dell'insegnamento superiore" della Legge programmatica, recita quanto segue:

"L'Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore è un'autorità amministrativa indipendente. L'agenzia è incaricata di:

- valutare gli istituti e gli organismi di ricerca, gli istituti d'insegnamento superiore e di ricerca, gli istituti e le fondazioni di cooperazione scientifica, così come l'Agenzia nazionale della ricerca, tenendo conto dell'insieme dei loro mandati e delle loro attività;
- valutare le attività di ricerca condotte dalle unità di ricerca degli istituti ed organismi menzionati sub 1; conduce tali valutazioni sia direttamente sia servendosi di istituti ed organismi secondo procedure da essa convalidate;
- valutare i percorsi formativi e i diplomi degli istituti di insegnamento superiore;
- validare le procedure di valutazione del personale degli istituti ed organismi menzionati ed esprimere il proprio parere sulle modalità di applicazione delle stesse.

Essa può inoltre partecipare nel quadro dei programmi di cooperazione europea o internazionale o su richiesta delle autorità competenti, alla valutazione di organismi di ricerca e di insegnamento superiore stranieri o internazionali.

Viene ad essa resa nota la documentazione elaborata da strutture private sull'uso dei fondi pubblici. L' Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore tiene conto dei risultati ottenuti in materia di valorizzazione della ricerca per adempiere al suo mandato di valutazione degli istituti ed organismi menzionati sub 1° dell' Art. L. 114-3-1. A tal fine questi istituti comunicano all'agenzia ogni informazione e documento che si riferisca alle loro attività di valorizzazione e soprattutto quelli che riguardano la possibile utilizzazione dei risultati delle loro ricerche da parte di imprese con meno di 250 impiegati domiciliati nel territorio dell'Unione Europea.

Il bilancio delle azioni degli istituti in favore della valorizzazione della ricerca è oggetto di ulteriore specifica negli allegati generali relativi al budget coordinato dell'insegnamento superiore e al budget della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

L' Agenzia è amministrata da un consiglio.

Il consiglio definisce le misure atte a garantire la qualità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di valutazione.

Il suo presidente, nominato dai suoi membri, dirige l'agenzia e ha autorità sul personale.

Il consiglio è composto da venticinque membri francesi, comunitari o internazionali, noti per la qualità dei loro lavori scientifici e nominato con decreto. Esso comprende:

- nove personalità qualificate, di cui almeno un terzo proveniente dal settore della ricerca privata;
- sette membri ricercatori, ingegneri o docenti-ricercatori, su proposta dei direttori o presidenti di istituti pubblici di insegnamento superiore e di ricerca e di organismi di ricerca;
- sette membri ricercatori, ingegneri o docenti-ricercatori, su proposta delle competenti istanze di valutazione in materia di insegnamento superiore e di ricerca, soprattutto quelle menzionate nell'articolo L. 952-6 del codice dell'educazione e nell'articolo L. 321-2 del presente codice;
- due parlamentari dell'Ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche.

L' Agenzia è composta da sezioni dirette da personalità di nota esperienza in materia di valutazione scientifica, nominate dal consiglio dell'agenzia, su proposta del presidente. Queste sezioni comprendono personalità straniere soprattutto provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea.

L'Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore può, dietro motivata domanda, esigere da parte degli istituti e delle unità di ricerca che valuta, ogni informazione e documento utile all'esercizio del suo mandato. Dispone di poteri d'indagine su documenti e luoghi.

Un decreto del Consiglio di Stato precisa l'organizzazione dell'Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore, soprattutto la durata del mandato dei membri e del presidente così come le regole deontologiche da applicare ai suoi membri per garantire la loro indipendenza e la loro imparzialità.

Ogni anno l'Agenzia per la valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore invia al Governo una relazione sul suo operato. La relazione è trasmessa al Parlamento e all'Alto consiglio della scienza e della tecnologia".

Il Decreto 2006-1334 del 3 novembre 2006, relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'AERES, determina più precisamente l'organizzazione dell'agenzia e il suo funzionamento. Si

tratta dunque di un'autorità amministrativa indipendente, il cui presidente è membro del consiglio che presiede. Il consiglio dell'agenzia è composto da 25 persone, di cui 8 personalità qualificate, 14 membri designati e 2 parlamentari. E' composta da tre sezioni di valutazione:

- la sezione incaricata della valutazione degli istituti;
- la sezione incaricata della valutazione delle unità di ricerca;
- la sezione incaricata della valutazione dei percorsi formativi e diplomi.

Ogni sezione ha il suo direttore che fa parte con il presidente ed il segretario generale del comitato di direzione dell'agenzia.

Secondo l'art. 1 del I° capitolo del decreto 2006-1334 "Il consiglio assicura la coerenza delle procedure di valutazione applicate dalle sezioni dell'agenzia. A tal fine indica per ogni sezione il quadro di riferimento, gli obiettivi, i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure di valutazione. Veglia affinché i criteri e le procedure adottate dall'agenzia tengano conto delle diversità di natura e missione delle strutture e dei percorsi formativi valutati, oltre che delle diversità dei campi disciplinari in conformità agli art. L. 112-1, L. 114-1 e L. 114-3-2 del codice della ricerca e al capitolo III° del I° libro del codice dell'educazione. Fissa altresì le condizioni in cui sono attuate le valutazioni su domanda dei ministri competenti in materia di insegnamento superiore e ricerca."

I membri del consiglio e il presidente sono nominati con decreto contenuto nella relazione del ministro incaricato dell'insegnamento superiore e ricerca. L'organismo di valutazione di ogni istituto o organismo, così come la commissione per i titoli degli ingegneri e la commissione di valutazione dei percorsi formativi e diplomi di gestione, possono proporre un candidato. Gli istituti organismi con più di 1000 addetti, possono proporre due. Il Consiglio nazionale delle università o il Comitato nazionale della ricerca scientifica, possono proporre tre nomi ciascuno. Anche i membri del CNE erano nominati con decreto anche se i criteri con i quali erano scelti risultavano più restrittivi e richiedevano un maggior numero di organismi.

Il mandato dei membri del consiglio è incompatibile con la funzione di presidente o di direttore di un istituto o di uno degli organismi summenzionati.

I membri del consiglio sono nominati con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Come precisato all'art. 6 dello stesso capitolo, "Il consiglio dell'agenzia delibera su:

- una carta di valutazione che definisca le misure proprie a garantire la qualità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di valutazione e classificazione;
- la politica di cooperazione europea ed internazionale;
- la nomina dei direttori di sezione su proposta del presidente dell'agenzia;
- un programma pluriennale di valutazione compatibile con le scadenze delle procedure di contrattazione degli istituti con lo Stato;
- la validazione di pareri delle sezioni e dei rapporti di sintesi preparati dalle sezioni alla luce dei rapporti dei comitati di valutazione; il consiglio può affidare la validazione di questi pareri e rapporti a équipes di specialisti costituite al suo interno per ogni sezione e composte di almeno cinque membri;
- il rapporto annuale previsto all'art. L. 114-3-7 del codice della ricerca;
- le condizioni generali di reclutamento, impiego e retribuzione del personale a contratto dell'agenzia;
- il regolamento interno dell'agenzia.

Il consiglio stabilisce, su proposta del presidente, l'organizzazione ed il regolamento dei servizi e sezioni dell'agenzia".

A sostegno dell'organizzazione descritta ci sono:

- tre consiglieri;
- un'équipe permanente di 58 impiegati amministrativi e di ricercatori;
- 42 delegati scientifici.

Ciascuna delle tre sezioni di valutazione ha un mandato ben preciso.

La sezione “istituti” ha la responsabilità della valutazione delle università, degli istituti di insegnamento superiore, degli organismi di ricerca, degli istituti e delle fondazioni di cooperazione scientifica, oltre all’Agenzia nazionale della ricerca, per quanto concerne l’insieme dei loro mandati e delle loro attività. E’ inoltre competente per la validazione delle procedure di valutazione del personale di questi istituti ed organismi. Più in generale, essa risponde a qualsiasi istituto od organismo che faccia richiesta di *expertise* della sua organizzazione o strategia. Infine può effettuare studi trasversali su qualunque tematica di sua competenza.

La valutazione riguarda la strategia degli istituti in materia di ricerca, formazione, valorizzazione, relazioni col territorio nazionale o internazionale, politiche studentesche, così come sul governo e sulla gestione dell’istituto. Si avvale di un sopralluogo. Il rapporto di valutazione analizza gli obiettivi che l’istituto si è dati, ed ha la funzione principale di misurare la sua capacità di raggiungerli. E’ considerata un sostegno per le decisioni della struttura valutata e per la sua autorità di tutela.

Tanto il rapporto quanto la risposta dell’istituto sono pubblicati sul sito internet dell’AERES.

La sezione “percorsi formativi e diplomi” è competente per la valutazione dei percorsi formativi e diplomi (lauree, master e dottorati) che si iscrive nel quadro dello spazio europeo dell’insegnamento superiore e della ricerca. Tale valutazione tiene conto della pertinenza scientifica e professionale dell’offerta formativa sia in termini di acquisizione di conoscenze che di sviluppo di competenze.

La sezione delle “unità di ricerca” è incaricata della valutazione delle unità di ricerca degli istituti di insegnamento superiore e degli enti di ricerca. Essa valuta in base ad un dossier scientifico fornito dall’unità stessa e alle visite di un comitato di esperti.

Per quanto riguarda i metodi (procedure, criteri) la valutazione è esplicita e sindacabile; i rapporti, unici e pubblici sono disponibili sul sito Internet dell’agenzia.

La sezione comprende 8 dipendenti, il direttore ed il delegato amministrativo. La valutazione, dalla formazione dei comitati fino alla consegna dei rapporti, è organizzata da delegati scientifici, docenti–ricercatori o ricercatori. I compiti dell’AERES raggruppano quelli di cui erano incaricati il CNE, il CNER e l’MSTP.

L’agenzia inoltre si occupa della validazione delle procedure di valutazione del personale, cui non è ancora stato dato avvio, oltre che della valutazione dell’insieme delle unità di ricerca.

Uno degli obiettivi dell’agenzia è di adempiere al suo mandato nell’ottica della promozione e dell’incentivo allo sviluppo degli istituti oltre che valutare la loro capacità di adempiere gli incarichi assegnati dalla legge e raggiungere gli obiettivi prefissati. A tal fine l’agenzia si prefigge di condurre contemporaneamente le valutazioni delle tre sezioni e di integrare tra loro le conclusioni per pervenire ad una visione globale degli istituti. Utilizza i sopralluoghi per misurare la qualità delle relazioni con gli istituti del luogo, con la collettività territoriale, gli ambienti socio-economici, oltre alle iniziative di cooperazione internazionale.

L’altro obiettivo è di raggiungere il più alto livello nel suo operato. Per questo l’agenzia si colloca a un livello di qualità e veglia sulla coerenza e la pertinenza delle procedure di valutazione ma anche all’integrazione dei vissuti finalizzata al miglioramento dei metodi, oltre che a curare l’aggiornamento professionale degli esperti e del personale. Per far ciò l’AERES partecipa integralmente al processo di Bologna, soprattutto accettando una valutazione esterna per il 2009 per poter restare membro ENQA, aprendosi così le porte di un riconoscimento internazionale attraverso l’iscrizione al registro europea delle agenzie di valutazione (ENQAR).

1.3 Una struttura unica per diversi campi di valutazione

L'AERES è un'unica struttura che integra differenti campi di valutazione. L'agenzia infatti raggruppa la maggior parte delle competenze di tre enti (CNE, CNER e MTPS) incaricati della valutazione fino al 2006.

In effetti il CNE era incaricato della valutazione degli istituti di insegnamento superiore; la valutazione degli enti di ricerca era effettuata dall'INSERM, CNRS¹ e a livello regionale dal CNER: I due istituti erano appoggiati dalla Missione Scientifica, Tecnica e Pedagogica, struttura interna al Ministero delegato per l'insegnamento superiore e la ricerca, che comprendeva 10 dipartimenti scientifici. Suo compito era di valutare per conto del ministero le unità di ricerca scientifica, i percorsi formativi (master e scuole di dottorato), di dare un parere sui diversi bandi, di valutare i progetti internazionali. La MSTP ha assicurato il periodo di transizione; ora che l'AERES è operativo, ha cessato di esistere, come il CNE e il CNER.

L'Agenzia è divisa in tre sezioni, ciascuna incaricata di una tipologia di valutazione.

Si potrebbe dire che la sezione 1 ha ripreso le funzioni del CNE, anche se la legge del 1984 non gli attribuiva incarichi dettagliati, contrariamente alla legge del 2006 che istituisce l'AERES. Inoltre il CNE non aveva un ruolo preciso nella contrattazione, mentre l'AERES vi ha un peso considerevole, la qual cosa modifica il tenore della valutazione ed il suo impatto in questa "fase chiave" per gli istituti.

La sezione 2 è incaricata della valutazione dei laboratori di ricerca a finanziamento pubblico, soprattutto di quelli che fanno contratti con il ministero della ricerca o con altri ministeri. Organizza comitati di visita e sceglie gli esperti che li compongono; vengono consultate le tutele universitarie e non che possono proporre esperti, così come il CONRS ed il CNU.²

Ai fini della valutazione l'AERES pubblica le sue conclusioni. L'agenzia non prende decisioni (che spettano essenzialmente alle tutele, soprattutto in materia politica e finanziaria.) L'AERES può, a posteriori, dare un parere sulle decisioni, nel corso della valutazione seguente.

La sezione 3 organizza la valutazione delle scuole di dottorato, predisponendo un comitato di visita. Organizza altresì la valutazione dei percorsi formativi (Master e *Licences*), conservando la valutazione su *dossier* fatta dalla MSTP, utilizzando i *dossier* trasmessi dagli istituti al Ministero della Ricerca. Le conclusioni sono pubblicate.

1.4 I principi della valutazione di qualità: la Carta della valutazione

La Carta della valutazione, ratificata dal consiglio dell'agenzia il 13 dicembre 2007, stabilisce un insieme di principi fondamentali che garantiscono la qualità della valutazione dell'insegnamento superiore e della ricerca. Essa si colloca nel progetto qualità avviato dall'Agenzia per un continuo miglioramento della qualità delle sue azioni. Tale progetto interessa tutte le funzioni e tutte le persone che lavorano alla realizzazione della *mission* dell'agenzia. Il progetto prevede dei dispositivi destinati ad assicurare l'affidabilità e l'imparzialità delle valutazioni oltre alla pertinenza e alla trasparenza dei metodi. Mira a garantire la coerenza e la chiarezza degli indicatori utilizzati e l'obiettività dei risultati. Il progetto è conforme ai canoni europei di certificazione di qualità

¹ CNRS: Centro nazionale della ricerca scientifica; INSERM: Istituto Nazionale della salute e della ricerca medica.

² CONRS: Comitato Nazionale della Ricerca Scientifica; CNU: Consiglio Nazionale delle Università.

dell'insegnamento superiore ed è finalizzato al riconoscimento europeo dell'Agenzia entro il 2009, tramite un'apposita valutazione esterna che le consentirà di restare membro dell'ENQA.

I principi enunciati nella Carta della valutazione sono:

“ I principi di una valutazione imparziale”

L'agenzia è la sola responsabile dei rapporti che produce. Essa garantisce l'affidabilità delle procedure e dei risultati delle valutazioni. Utilizza dispositivi permanenti di autovalutazione ed un piano di miglioramento continuo. Ogni anno rendiconta al governo le sue azioni e ogni cinque anni le sua attività ed i suoi metodi sono oggetto di una valutazione esterna nazionale e internazionale.

Principio di indipendenza dell'agenzia e dei suoi valutatori.

L'agenzia concepisce e conduce le sue valutazioni indipendentemente da qualsiasi influenza di qualunque natura essa sia. La natura di autorità amministrativa indipendente per statuto e le competenze attribuitele per legge le danno la capacità di acquisire tutte le questioni riguardanti l'insegnamento superiore e la ricerca e di decidere sulla scelta delle sue valutazioni.

Principio di competenza dei valutatori.

L'agenzia nomina gli esperti. Definisce, verifica e sviluppa le competenze del personale e degli esperti che chiama a condurre e a realizzare il processo di valutazione. I criteri di scelta degli esperti, così come i loro nomi ed i loro *curriculum vitae* sono pubblici. Gli esperti sono francesi o stranieri; appartengono al settore della ricerca e dell'insegnamento superiore (docenti-ricercatori, ricercatori, ingegneri, amministratori, studenti) e ad altri settori del mondo socio-economico.

Principio di collegialità della valutazione

Per i suoi metodi e procedure di valutazione l'agenzia utilizza la collegialità.

Principio di assenza di conflitto o di conflitto d'interesse tra i valutatori ed i valutati.

L'istituto o la struttura valutati e l'AERES si informano reciprocamente di qualsiasi situazione, reale o potenziale che potrebbe mettere in crisi l'obiettività della valutazione.

“ I principi riguardanti il rispetto delle persone e delle istituzioni”

Il principio di rispetto e dialogo.

L'agenzia veglia sul fatto che le persone che fanno parte del processo di valutazione rispettino sia i loro interlocutori che le specificità e l'autonomia delle strutture valutate. Tiene conto dei dispositivi d'autovalutazione e delle analisi che gli istituti o le strutture hanno sviluppato.

Il principio di trasparenza e di pubblicità

L'agenzia adotta dispositivi di valutazione trasparenti e pubblici. Prima della valutazione l'agenzia s'impegna a dichiarare in modo rigoroso e completo agli enti valutati quali siano gli obiettivi della valutazione e le condizioni di svolgimento della stessa. Con la parti interessate prendono gli accordi necessari sull'impegno della valutazione. Prima della

pubblicazione, i rapporti sono sottomessi alle strutture valutate che hanno facoltà di fare eventuali rilievi. Il rapporto e la risposta dei valutati sono resi pubblici simultaneamente.

Il principio di riservatezza.

Le persone incaricate della valutazione sono tenute al segreto professionale.

Il principio di efficacia

Il principio di coerenza

L'agenzia assicura la coerenza dell'insieme delle procedure adottate. Essa pone l'accento i collegamenti tra la ricerca, l'offerta formativa ed il territorio locale, nazionale ed internazionale.

Il principio di adattamento dei metodi agli obiettivi.

L'agenzia utilizza metodologie adattate alla diversità della natura e della missione delle strutture di formazione valutate e alla varietà dei campi disciplinari.

Il principio di valutazione periodica.

Ogni quattro anni l'agenzia fornisce informazioni utilizzabili dagli istituti, dai *decision makers* oltre che dagli utenti stessi.

La valutazione periodica degli istituti, delle unità di ricerca e dei percorsi formativi permette di apprezzare la considerazione attribuita dai valutati alle raccomandazioni contenute nei rapporti di valutazione e di monitorare l'evoluzione delle politiche degli istituti in questione.

Come già detto, l'Agenzia rientra nel quadro europeo. In effetti, per assicurare la qualità dell'insegnamento superiore, i ministri dei paesi partecipanti al processo di Bologna hanno adottato nel 2005 dei criteri messi a punto dall'ENQA: *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. A Bergen nel 2005, nel Comunicato della Conferenza dei Ministri europei incaricati dell'insegnamento superiore, i ministri affermano che “ [....] Adottiamo i criteri e le linee guida proposte dall'ENQA per garantire la qualità nell'insegnamento superiore nello Spazio Europeo. Ci impegniamo a introdurre il modello di valutazione proposto, attraverso agenzie incaricate della garanzia di qualità a livello nazionale, nel rispetto dell'orientamento e dei criteri comunemente accettati. Accogliamo favorevolmente l'idea della creazione di un registro europeo di agenzie incaricate della garanzia della qualità fondata su una valutazione nazionale”³.

La guida risponde alle richieste dei ministri enunciate nel Comunicato della Conferenza dei Ministri europei incaricati dell'insegnamento superiore, Berlino, 2003: “Sul piano europeo, i Ministri chiedono all'ENQA, in cooperazione con l'EUA, l'EURASHE e l'ESIB, di mettere a punto una serie di referenze, procedure e linee d'orientamento per la garanzia della qualità, che siano oggetto di consenso, di esplorare il modo di assicurare un sistema adeguato di esame tra pari, per garantire la qualità e/o da agenzie ed enti incaricati dell'accreditamento e di farne rapporto ai Ministri nel 2005 con la mediazione di un gruppo di continuità. Si terrà conto, in giusta misura, delle competenze di altri gruppi e reti implicati nella garanzia della qualità”⁴. Nello stesso documento i

³ Cfr. Comunicato della Conferenza dei Ministri europei incaricati dell'insegnamento superiore, Bergen, maggio 2005.

⁴ Cfr. Comunicato della Conferenza dei Ministri europei incaricati dell'insegnamento superiore, Berlino, maggio 2003.

ministri ponevano l'accento l'importanza della qualità nell'insegnamento superiore e si impegnavano a sostenere la garanzia dello sviluppo della qualità, soprattutto chiedendo di inserire nei sistemi nazionali di garanzia della qualità i seguenti punti:

- una definizione delle responsabilità degli enti ed istituti coinvolti;
- una valutazione dei programmi o istituti che includa un esame interno, uno esterno, la partecipazione degli studenti e la pubblicazione dei risultati;
- un sistema di accreditamento, di certificazione o di procedure comparabili;
- la partecipazione, la cooperazione e la messa in rete internazionali.

Le indicazioni europee fornite dall'ENQA seguono la logica dello sviluppo di una cultura di qualità; formano un esigente quadro per la concezione e la realizzazione di politiche interne ed esterne di management della qualità, sia per quanto attiene alla necessaria trasparenza dei processi, sia per l'indipendenza dei giudizi e delle valutazioni.

Tali indicazioni sono accompagnate da esempi di buone pratiche che propongono approcci percorribili per realizzare per quanta riguarda i metodi e le funzioni, pertinenti "procedure qualità" negli istituti, nelle agenzie di valutazione o di accreditamento.

Nel corso del 2009, l'AERES sarà oggetto di valutazione esterna per verificare l'adeguamento delle procedure e dei metodi dell'agenzia ai canoni europei. Se le indicazioni saranno rispettate, l'AERES resterà membro dell'ENQA e potrà iscriversi nel registro europeo delle agenzie di valutazione EQAR.

2. L'attività di valutazione

2.1 Le tappe per l'abilitazione di un nuovo percorso formativo.

L'AERES non è un'agenzia di accreditamento dato che in Francia è lo Stato che abilita, ma è un'agenzia di valutazione di supporto per la negoziazione contrattuale, contrariamente a ciò che avveniva in precedenza. Ciò significa che lo Stato accredita basandosi sulle valutazioni fornite dall'AERES; si tratta di avere una maggiore trasparenza sul processo.

In effetti, quando un professore, o meglio, un'*équipe* di dipartimento universitario, proponeva un nuovo percorso formativo, la procedura prevedeva che, una volta allestito, il dossier fosse esaminato dal CEVU (Consiglio degli studi della vita universitaria) che poteva approvarlo o no. Una volta approvato, il dossier passava al Consiglio d'Amministrazione (CA) che, al momento della negoziazione contrattuale, lo proponeva al Ministero per l'abilitazione. In questo modo il sistema di abilitazione non era sempre trasparente perché le ragioni favorevoli o sfavorevoli all'abilitazione non venivano chiaramente esplicitate e potevano risultare aleatorie.

L'AERES rappresenta ormai l'anello intermedio tra la valutazione interna e la decisione del Ministero; la sua valutazione ed il suo parere sono esterni e pubblici sia nei confronti dell'istituto che del ministero e costituiscono appunto quell'elemento di trasparenza che mancava.

Per preservare la sua imparzialità di giudizio l'AERES si è data delle strette regole deontologiche per i soggetti che intervengono nella valutazione e per le loro implicazioni negli istituti, o nei programmi o ancora nelle unità di ricerca, per evitare controversie o conflitti di interesse.

2.2 I soggetti che intervengono nella valutazione e la composizione dei comitati d'ispezione

L'AERES ha un vivaio di esperti competenti per le differenti missioni di valutazione dell'agenzia ed ha stabilito regole deontologiche per gestire le controversie o conflitti di interesse tra valutatori e valutati.

Il principio fondamentale della valutazione è che sia effettuata dai pari: per le università saranno docenti universitari e talvolta segretari generali; per i programmi di studio, docenti universitari dal momento che gli amministrativi non sono chiamati a valutare; per la ricerca, direttori di unità di ricerca o di laboratorio.

Gli esperti sono scelti in funzione delle loro specializzazioni e della loro fama nel settore; sono conosciuti e stimati ed esercitano spesso funzioni di responsabilità all'interno delle università, la qual cosa legittima il loro ruolo di esperti. Le equipe sono costituite da 5 o 6 esperti che firmano un impegno di riservatezza e di prevenzione di controversie o conflitti di interesse tra valutatori e valutati.

Essi non possono essere membri del Consiglio dell'AERES e sono tenuti al rispetto di norme per garantire una valutazione obiettiva, neutra ed imparziale.

I comitati di ispezione per la valutazione degli istituti sono formate come segue:

- designazione del delegato scientifico responsabile e del coordinatore del progetto (AERES);
- designazione del presidente del comitato di esperti tra:
 - universitari che abbiano esercitato tali funzioni
 - universitari stranieri
 - industriali
 - segretari generali d'accademia
 - studenti

Per quanto riguarda le unità di ricerca, il comitato d'ispezione è composto da una parte da sei esperti di cui un presidente e dall'altra da un rappresentante dell'ente di valutazione del personale di istituto da cui dipende l'unità valutata, su proposta dell'ente stesso (comitato nazionale, CNU, commissioni scientifiche specialistiche dell'INSERM, etc.). Gli esperti possono essere ricercatori, docenti ricercatori, ingegneri, tecnici del mondo accademico e industriale, francesi o stranieri.

I presidenti o direttori di enti o i loro rappresentanti, come pure un rappresentante dell'AERES, assistono agli incontri con i direttori di unità o con le equipe e intervengono a richiesta del presidente del comitato di ispezione per fornire elementi di contesto o precisazioni sulla strategia degli enti. In genere un comitato d'ispezione è composto da tre o quattro membri per le unità con meno di 20 addetti e di dodici membri per le unità con 400 addetti. Per esempio nel caso di unità media (60 addetti), il comitato sarà composto dal presidente e da cinque esperti nominati dall'AERES, da un esperto proposto dal CNU ed uno proposto dal CNORS, INSERM, etc.; per un'unità grande il comitato sarà composto dal presidente e da nove esperti nominati dall'AERES, da un esperto proposto dal CNU ed uno proposto dal CNORS, INSERM, ecc. Possono assistere, senza partecipare ai lavori del comitato d'ispezione alcuni osservatori (delegato/i scientifico dell'AERES, rappresentante/i del CNRS e dell'INSERM, dell'INRA⁵; rappresentanti dell'università o dell'istituto da cui dipende l'unità).

2.3 Le procedure di valutazione: visite degli esperti e rapporto di valutazione.

Come già detto la valutazione è che compiuta da pari, esperti del campo e competenti per le differenti missioni di valutazione dell'agenzia, e che fanno parte di un vivaio dell'AERES. I

⁵ INRA – Istituto scientifico di ricerca agronomica.

comitati di ispezione sono composti da un minimo di 6 membri che procedono alla valutazione e alla redazione dei rapporti. Tutti i rapporti sono pubblicati sul sito AERES man mano che vengono redatti; essi, divisi per *académie*, sono pubblicati in un'apposita web page.

Queste visite avvengono in più *vague*⁶ secondo un calendario contrattuale. Occorre ricordare che l'agenzia è operativa dal marzo 2007 e ha dunque dovuto adattare la sua attività agli obblighi di questo calendario.

I primi rapporti istituzionali sono dell'ottobre 2007 e si riferiscono alle valutazioni degli istituti della *vague* B, all'epoca circa una trentina, attualmente conclusa. Contemporaneamente l'agenzia ha proseguito la sua riflessione sulla qualità delle procedure con un accresciuto interesse per la trasparenza, l'indipendenza e l'imparzialità per la valutazione della *vague* C, prevista per quest'anno. Tutti i rapporti comprendono la composizione del comitato d'ispezione ed il CV degli esperti.

Per quanto riguarda la valutazione delle unità di ricerca, nel periodo di transizione è stata fatta per la *vague* B dal MSTP e dall'EPST (ente pubblico a carattere scientifico e tecnologico, come il CNRS e l'INSERM). Nel 2008 l'AERES valuterà le unità di ricerca della *vague* C.

Quanto ai percorsi formativi e ai diplomi, sono state valutate solamente le scuole di dottorato della *vague* B.

I rapporti dell'AERES sono elaborati in base a perizie fatte su dossier trasmessi dagli istituti e ad ispezioni; sono pubblicati sul sito Internet dell'agenzia. Non bisogna tuttavia dimenticare che gli obiettivi ed i metodi della valutazione sono stati stabiliti nel 2007 e che dunque sono soggetti ad evoluzioni.

Analizzeremo ora in dettaglio la procedura ed i metodi di valutazione utilizzati dalle tre sezioni, per i differenti campi di valutazione, a cominciare dagli istituti.

2.3.1 Gli Istituti

Il primo obiettivo della valutazione degli istituti è di fornire dati per la negoziazione contrattuale; il secondo è quello di favorire l'evoluzione degli istituti e migliorare il loro funzionamento; gli esiti della valutazione serviranno agli istituti per prendere le necessarie decisioni. I metodi adottati sono conformi alle indicazioni europee e consistono in una valutazione interna, in una valutazione esterna dai pari e nella pubblicazione del rapporto. Al momento della valutazione esterna, l'istituto deve presentare i suoi obiettivi, le strategie adottate per raggiungerli e i risultati ottenuti. La valutazione riguarda soprattutto l'analisi delle strategie, basata su misure ed indicatori utilizzati per realizzarle che tengono conto dei risultati delle differenti azioni a livello locale, nazionale ed internazionale. La natura e la qualità di tali strategie sono analizzate in diversi settori: ricerca, formazione, valorizzazione, relazioni col territorio e politica studentesca. Anche la coerenza d'insieme a livello dell'organizzazione dell'istituto è oggetto di analisi. La valutazione delle strategie è finalizzata alla comparazione tra istituti per favorire lo spirito di emulazione e di spinta al miglioramento costante.

Come sono valutate tali strategie?

⁶ Per *vague* si intende un frazionamento dell'insieme degli istituti in quattro sotto insiemi di uguale importanza dal punto di vista finanziario.

La strategia nel campo della ricerca è valutata tenendo conto della gestione delle risorse umane. Si tratta di analizzare per esempio il livello di reclutamento dei docenti-ricercatori e il flusso dei post-dottorati rispetto ai piani di ricerca dell'istituto. Saranno altresì analizzate modalità e finalità dell'attribuzione dei crediti a responsabilità dell'istituto, così come i dispositivi adottati per definire, orientare e promuovere la sua politica di ricerca con i *partners* locali, nazionali ed internazionali. Si esamineranno anche la natura e la qualità dell'appartenenza a reti di ricerca e valorizzazione economica e gli orientamenti ed i risultati legati a interazioni tra campi tematici e disciplinari.

Le strategie in materia di formazione sono valutate in base al rapporto tra l'offerta formativa e l'insieme delle risorse umane disponibili e degli obiettivi identificati, ma anche attraverso il rapporto tra formazione professionale e ambiente economico, sociale, culturale, e il rapporto formazioni brevi/formazioni lunghe e formazioni tecnologiche/formazioni generali. Si tiene conto del livello di pluridisciplinarietà legato alle discipline presenti. Infine, altro criterio da considerare è l'esistenza o no delle valutazioni sistematiche degli insegnamenti, la diffusione del supplemento al diploma ed il livello e la qualità dell'offerta formativa nel quadro della formazione permanente. L'insieme deve essere comparato con il tasso d'inserimento professionale e con i suoi strumenti di misura.

Altra strategia risiede nella stima delle azioni di valorizzazione, tramite la quantificazione del trasferimento di tecnologie e saperi verso i differenti settori economici pubblici e privati. Si valuta anche in relazione al numero di brevetti, alla creazione di giovani imprese, nella promozione di nuove professioni e nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Si apprezza ugualmente la politica di apertura verso docenti e genitori di alunni delle scuole di secondo grado, soprattutto con lo scopo di mettere in risalto le professioni scientifiche e di far conoscere quelle letterarie e umanistiche e sociali.

Anche le relazioni con l'ambiente locale, nazionale ed internazionale sono oggetto di valutazione, soprattutto attraverso la natura e la profondità della cooperazione con altri istituti e con il tessuto industriale locale (concertazione per la definizione di percorsi formativi, accoglienza ed inserimento lavorativo dei diplomati); la capacità dell'istituto di rispondere ai locali bisogni economici (transfert tecnologico, formazione continua su domanda delle imprese locali) nazionali o ad una logica di valorizzazione internazionale (partecipazione a grandi consorzi).

Le relazioni internazionali sono stimate in base al flusso di mobilità in entrata ed in uscita degli studenti, dei docenti-ricercatori, o ancora attraverso il numero dei diplomi congiunti, il loro livello e la loro qualità, oltre che dal numero, livello e qualità delle cotutele di tesi e delle co-pubblicazioni europee ed internazionali.

Si valuta anche la politica studentesca in funzione della qualità del sistema di accoglienza degli studenti francesi e stranieri (sostegno per l'alloggio, assistenza socio-sanitaria, accesso alle biblioteche, etc).

Si osservano infine il sistema di governo e di gestione, le modalità di processo decisionale, la partecipazione ad esso e la definizione e promozione di una politica d'istituto. La valutazione verte sull'esistenza e la pertinenza degli strumenti di controllo di gestione, le previsioni di impiego, il trattamento degli straordinari, dei contratti e del budget ma anche sulla partecipazione ed il coinvolgimento dei partner locali e regionali. Infine si valutano la capacità di fare una programmazione pluriennale, le attività, il supporto logistico e le reali disponibilità finanziarie.

L'ispezione è organizzata di concerto con il rettore dell'università, stabilendo calendario e appuntamenti con i responsabili dei vari settori. Prima dell'ispezione, presa visione del dossier

sull'ateneo⁷, il comitato si riunisce per stabilire il ruolo di ciascuno e precisare gli obiettivi. Può far richiesta all'istituto di ulteriore documentazione, soprattutto il programma d'ateneo e l'organigramma. L'ispezione ha inizio con una presentazione dell'ateneo da parte del rettore e continua con gli incontri programmati e termina con alcune riunioni conclusive. Al termine e dopo una riunione di restituzione dei dati, il presidente del comitato redige un rapporto, includendovi le raccomandazioni. Analizzato il rapporto, si passerà alla redazione del rapporto di valutazione che metterà in luce i punti forti ed i punti deboli e le raccomandazioni finali e sarà inviato al rettore per eventuali commenti; infine sarà pubblicato.

2.3.2 Le unità di ricerca.

Il comitato di ispezione valuta tutti le attività delle unità di ricerca degli istituti ed enti sulla base dei dossier dei contratti dell'unità richiesti dalla tutela.

Le valutazioni forniscono elementi obiettivi in merito alla qualità di tali attività. Le decisioni di riconoscimento, come le destinazioni del personale sono appannaggio dello Stato e di enti a ciò preposti. Per un'unità in fase di trasformazione, si tratterà di studiare il progetto ed il bilancio d'attività dei quattro anni precedenti e di sviluppare le linee di forza ed i punti di trasformazione. Per un'unità nuova si tratterà di analizzare lo studio delle prospettive come gli obiettivi e le strategie definiti per i quattro anni successivi. Prima della visita, i membri del comitato esaminano i dossier di contratto dell'unità e preparano le interviste. Si avrà prima un incontro con il direttore dell'unità e poi con le *équipes* di ricercatori. Il direttore, eventualmente assistito dai suoi collaboratori, farà inizialmente una presentazione sui seguenti punti:

- principali risultati degli ultimi anni;
- realizzazione degli obiettivi del precedente progetto;
- sinergia tra *équipes* di ricerca e funzionamento dell'unità;
- competenze e risorse tecniche dell'unità;
- organizzazione e gestione delle risorse umane;
- bilancio finanziario;
- presentazione di strategie e progetto quadriennali; evoluzione delle *équipes* e dei temi di ricerca, bisogni identificati;
- relazioni e cooperazione internazionali;
- inserimenti istituzionali e socio-economici nell'ambiente locale;
- formazione e valorizzazione;
- eventuali difficoltà incontrate.

In seguito il comitato incontra le *équipes* di ricerca e riprende con ciascuno i punti summenzionati, la loro posizione in seno all'unità, l'interazione tra loro ed i progetti particolari. In ogni caso il comitato può intervistare chiunque desideri.

Dopo la visita, il comitato si riunisce ed il presidente elabora una sintesi, che presenterà oralmente e che servirà da base al rapporto che rifletterà l'opinione del comitato pur essendo redatta dal solo presidente. Il rapporto è trasmesso al direttore di sezione AERES entro due settimane.

⁷ Il dossier inviato al comitato d'ispezione contiene: l'autovalutazione (bilancio quadriennale), CPER, indicatori di contratto, indicatori DEPP, indicatori finanziario, indicatori di ricerca, valutazione delle unità (sezione 2), valutazione dei percorsi formativi (sezione 3). Il dossier AERES include: testi del regolamento, principi organizzativi, indicazioni per la valutazione degli istituti, guida alla valutazione.

Il parere del comitato terrà conto dei differenti criteri ed indicatori in funzione del tipo di ricerca (fondamentale, applicata) condotta dall'unità valutata. Valuterà soprattutto la pertinenza degli obiettivi, la strategia scientifica, le prospettive in relazione alla sua missione, dimensione, organizzazione e capacità di realizzazione degli obiettivi precedenti. Apprezzerà inoltre gli strumenti per raggiungere gli obiettivi quali la politica d'incentivazione all'innovazione, l'adattamento all'evoluzione dell'ambiente locale, nazionale, europeo e internazionale, le prospettive evolutive del futuro quadriennio e ottennio, le politiche d'animazione dell'unità, di reclutamento, d'investimento e di ripartizione delle risorse. Saranno analizzati i risultati scientifici dell'unità, soprattutto il livello dell'attività scientifica (eccezionale, molto buona, insufficiente, secondo la fama dei lavori e delle pubblicazioni, la vitalità e l'attrattiva delle *équipes*, i premi di merito, gli inviti ai Congressi), l'originalità e l'interesse delle ricerche, il coinvolgimento nei programmi scientifici nazionali, europei ed internazionali, le abilitazioni alla direzione delle ricerche (HDR), le tesi, la visibilità internazionale.

Tra i criteri di valutazione figurano anche i mezzi di ricerca messi a disposizione come i percorsi formativi di *licence* e master, soprattutto con il contributo di ricercatori. Gli indicatori sono: numero dei dottorandi e qualità del loro inquadramento, numero di tesi sostenute, durata media delle tesi, analisi degli abbandoni, fonti di finanziamenti dei borsisti, tesi pubblicate e accompagnamento e inserimento professionale dei dottorandi.

Sono analizzate inoltre le infrastrutture e le attrezzature scientifiche, la *governance* ed il funzionamento dell'unità, soprattutto riguardo al numero di ricercatori e docenti-ricercatori a tempo indeterminato, numero di pubblicazioni, numero di HDR, evoluzione nel quadriennio, numero dei dottorandi e dei post dottorandi, ricercatori ospiti.

Il rapporto di valutazione non dovrebbe superare le cinque pagine per le unità molto importanti e si sviluppa su quattro assi principali: svolgimento della valutazione, analisi globale dell'unità, della sua evoluzione e della sua posizione locale, regionale, ed europea, analisi *équipe* per *équipe* e per progetto, analisi della vita dell'unità (management, risorse umane, comunicazione interna/esterna). Le conclusioni forniranno raccomandazioni e rileveranno i punti forti e i punti da migliorare. E' inoltre in corso la preparazione di un sistema di classificazione delle *équipes*.

2.3.3 I percorsi formativi e i diplomi.

Per quest'aspetto si farà l'esempio di una visita a una scuola di dottorato perché la valutazione dei percorsi formativi non è ancora iniziata. D'altronde la formazione dottorale rappresenta una delle priorità del processo di Bologna al quale la Francia, grazie alle disposizioni del decreto del 7 agosto 2006 relativo alla formazione dottorale, aderisce pienamente. In effetti, la formazione dottorale si fa ormai in una scuola, nel pieno senso del termine, e il diploma di dottore non può essere conferito se non nell'ambito di una scuola dottorale accreditata. Deve trattarsi di una struttura che segue gli studenti durante la preparazione delle tesi, organizza corsi di base e di cultura generale, prepara all'inserimento professionale. Ogni scuola dottorale deve cercare di avere visibilità internazionale, segno della sua attrattiva e del successo occupazionale dei suoi dottorandi.

Prima della visita gli esperti ed i delegati AERES avvertono il direttore della scuola. Studiano il dossier di domanda d'accreditamento e la politica formativa dell'istituto d'appartenenza della scuola per prendere visione dei punti da chiarire durante la visita.

La visita dura circa tre ore e inizia con la presentazione della scuola e della sua politica, a cura del direttore, alla presenza del Consiglio della scuola e dei rappresentanti dell'istituto d'appartenenza

della scuola stessa. Segue una discussione tra i presenti e in seguito con i rappresentanti dei dottorandi, senza il direttore. Si terrà poi una discussione del comitato a porte chiuse con successiva presenza del solo direttore. Infine il comitato si riunisce ancora una volta per preparare la traccia rapporto. Un pre-rapporto è inviato al delegato AERES del Comitato e al direttore della scuola che potrà fare dei rilievi per posta prima della versione definitiva che, in allegato, conterrà gli eventuali rilievi non presi in considerazione. Finalmente il rapporto sarà inviato al ministero, al direttore della scuola e pubblicato sul sito AERES.

Le scuole di dottorato sono accreditate, per un massimo di quattro anni, dal ministro incaricato dell'insegnamento superiore a seguito della valutazione AERES che tiene conto dei risultati dell'auto-valutazione delle scuole e stima la qualità delle stesse in base ai loro programmi d'azione e di impiego dei risultati ottenuti. I criteri di valutazione sono:

- la qualità delle unità di ricerca (la cui valutazione è fatta dalla sezione delle unità);
- la qualità della valorizzazione della ricerca fatta dalle unità collegate alla scuola;
- l'esistenza di una politica scientifica della scuola fissata dalla direzione con priorità annunciate (per esempio: esplicitazione delle procedure di assegnazione delle indennità di ricerca);
- il funzionamento del consiglio scientifico e pedagogico: qualità dei membri esterni provenienti dal mondo socio-economico, qualità degli stranieri, ruolo effettivo nel consiglio;
- la qualità del reclutamento, accoglienza e monitoraggio dei dottorandi, in particolare l'eventuale esistenza di una “*carta delle tesi*”;
- l'organizzazione dell'inserimento professionale dei dottorandi;
- la politica di apertura nazionale e internazionale, il numero delle tesi in cotutela, la presenza di stranieri nelle commissioni di tesi;
- la durata delle tesi e la loro valorizzazione: pubblicazione, brevetti;
- il numero delle tesi seguite da ogni direttore di tesi;
- il flusso medio annuale delle tesi sostenute rispetto alle iscrizioni;
- la quota di finanziamento delle tesi, oltre all'indennità abituale del Ministero della Ricerca;
- il numero delle tesi non finanziate;
- il *placement* dei dottori nel mondo della ricerca (accademica ed industriale), nell'impresa (fuori settore di ricerca), la creazione di imprese innovative.

L'accREDITAMENTO di una scuola di dottorato abilita l'istituto cui appartiene a rilasciare il dottorato.

3. Le politiche di abilitazione.

3.1 L'autonomia degli istituti

I fattori di trasformazione di programmi sono stati introdotti con la creazione di uno spazio europeo dell'insegnamento superiore a seguito dell'applicazione in Francia del LMD (*Licence*, Master e Dottorato) del processo di Bologna nel 2002 (decreto n° 2002-482 dell'8 aprile 2002).

Prima gli istituti dovevano rispettare le tabelle nazionali dei corsi universitari: una *licence* in Lettere doveva avere le stesse caratteristiche in qualsiasi università proponesse quel programma.

L'adozione del LMD, collegata alla recente legge sull'autonomia delle università (Legge n° 2007-1199 del 10 agosto 2007, relativa alle libertà e responsabilità delle università, detta LRU), ha prodotto una più articolata offerta formativa, ha reso obsoleto il modello nazionale e permesso alle università di proporre programmi di propria scelta.

Sia la legge Faure (12 novembre 1968) che la legge Savary (26 gennaio 1984) avevano già affermato il principio di autonomia e pluridisciplinarietà delle università in opposizione alla facoltà monodisciplinari precedenti al 1968 ma nessuno dei due principi era stato pienamente applicato, forse per mancanza di una reale volontà di farlo. Queste due leggi restano tuttavia la base del sistema di *governance* delle università pre-LRU. La comunità universitaria percepiva il sistema come democratico, grazie alla presenza di tre consigli (d'amministrazione, scientifico, degli studi e della vita studentesca), il sistema di designazione dei membri, di elezione del presidente, il ruolo di questi organismi, la partecipazione alle scelte di tutte le categorie, compresi gli studenti. Tuttavia questo modello di gestione lasciava al rettore un ruolo assai limitato, non facilitava la coerenza della politica dell'università e rendeva impossibile la gestione autonoma delle risorse legate al personale. Ora, in una reale autonomia, un'università dovrebbe essere in grado di affermare il suo ruolo nella gestione delle risorse umane.⁸

Per quanto riguardava la concezione dei percorsi formativi, nonostante l'autonomia affermata dai testi, il sistema era centralizzato fino all'adozione dell'LMD, anche se nei fatti ogni università era relativamente libera in merito alle scelte dei percorsi da parte degli studenti. L'autonomia era spesso limitata anche dalla mancanza di mezzi ed autonomia finanziaria. Nonostante le difficoltà iniziali, l'adozione dell'LMD è stata possibile grazie alla mobilitazione del mondo universitario che mostrato potenzialità aperte ad una vera autonomia.

In materia di diplomi nazionali, l'introduzione dell'LMD, nel quadro del processo di Bologna, è stata un'occasione per creare un'armonizzazione e maggiore leggibilità dei diplomi nazionali, dei diplomi rilasciati da altri istituti di insegnamento superiore, con uno slittamento dal diploma nazionale al diploma accettato dallo Stato, slittamento che permette a diplomi diversi come quello di Scienze Politiche, delle scuole di commercio e gestione, delle scuole di ingegneri e di architetti di essere integrati nell'LMD. I famosi modelli nazionali che indicavano precisamente l'organizzazione e il monte ore dei diplomi, sono stati aboliti; le università sono così sovrane della loro offerta formativa.

Il principio di autonomia pedagogica attribuisce una grande libertà nella definizione dei percorsi formativi e dei loro contenuti, e nella decisione di attivarne o sopprimerne alcuni. In tale contesto il ruolo della valutazione è fondamentale. Il quadro di riferimento è definito a livello nazionale, in relazione agli standard europei ed internazionali. Lo Stato fissa a grandi linee i diversi livelli di formazione e l'AERES le situa in tale quadro ma all'università resta l'iniziativa della formazione e del suo contenuto.

Come ha sottolineato Christine Musselin nel suo libro sul lungo cammino delle università, la politica contrattuale condotta fin dal 1983 nel settore della ricerca ed estesa nel 1989 all'intera attività degli atenei, ha rappresentato un fermento di cambiamenti. Il ruolo potenziato del rettore ha cambiato le relazioni tra università e ministero col risultato che almeno una parte dell'amministrazione ha spinto e lavorato in direzione di una maggiore autonomia delle università. La crescente visibilità del rettore ha prodotto nuove generazioni di rettori, meno politici o politicizzati (il primo presidente della CPU era il ministro) e animati da una visione più manageriale. Questa svolta risale alla metà degli anni 90. La Conferenza dei rettori d'Università (CPU), espressione collettiva dei rettori, ha accresciuto il suo potere come interlocutore privilegiato

⁸ Cfr. "L'insegnamento superiore in Francia – Situazione e proposte". Rapporto steso sotto la direzione di François Goulard, Ministro delegato per l'insegnamento superiore e le ricerche, maggio 2007.

del Ministero. Essa ha introdotto temi volti ad accrescere l'autonomia dei rettori, misure che ritroviamo in buona parte nella legge del 2007.⁹

La legge Faure e la legge Savary contengono i germi del cambiamento che ha ispirato la nuova legge LRU sull'autonomia delle università. Innanzi tutto essa vuole la *governance* delle università con Consigli più ristretti, una preponderanza del Consiglio d'Amministrazione e con rinforzati poteri del rettore (rieleggibilità, gestione delle risorse umane). Inoltre le università che lo richiedono hanno ulteriori competenze: globalità del budget, gestione dell'insieme dei salari, modulazione dei docenti, possibilità di definire le politiche di punta, proprietà del patrimonio e possibilità di reclutare con contratti di alto livello. Questi elementi sono importanti leve per definire la politica scientifica e pedagogica dell'università. La definizione delle tasse d'iscrizione e dell'assenza di selezione restano principi immutati. Siamo dunque nel quadro di un'autonomia regolata con margini che le università dovrebbero poter o saper utilizzare.

Perché ci sia effettiva autonomia occorre la presenza di un dispositivo di valutazione imparziale e trasparente. Infatti la valutazione e l'accreditamento condotti da organismi indipendenti, così come la loro trasparenza, sono il modo di evitare comportamenti opportunisti ed il diffondersi di false reputazioni.

3.2 Il rapporto tra abilitazione e finanziamento.

C'è un collegamento molto forte tra abilitazione e finanziamento. Questo dipende dal numero degli studenti iscritti e dai salari del personale; la negoziazione della parte contrattuale verte essenzialmente sui progetti che l'università è in grado di presentare durante questa fase. I contratti quadriennali si stipulano tra l'università e lo Stato e permettono di ottenere finanziamenti su progetti, tra cui l'attivazione o l'abilitazione dei diplomi. Il procedimento di contrattualizzazione riguarda l'insieme delle attività dell'ateneo (ricerca, insegnamenti) e ha come obiettivi:

- sollecitare le università a una riflessione strategica;
- diffondere le raccomandazioni strategiche a livello nazionale;
- ripartire i crediti di ricerca e di formazione secondo criteri che tengano conto della qualità delle prestazioni dell'università in questi settori, ma anche la pertinenza della sua strategia.

Nella fase di negoziazione contrattuale per l'abilitazione dei programmi e degli istituti, l'AERES con il suo parere, può sospendere o incrementare i finanziamenti; tutto ciò ha un impatto molto importante sull'autonomia e l'indipendenza con un'evoluzione verso il sistema secondo il modello britannico.

Tra i dieci obiettivi della dichiarazione di Bologna, il quinto riguarda la "promozione della cooperazione europea in materia di valutazione della qualità, in una prospettiva di elaborazione di criteri e metodologie comparabili". Ma cos'è la qualità? Il dibattito su questo tema è ampio. Un'università di qualità produce un gran numero di brevetti? Da essa sono usciti i quadri dirigenti delle grandi imprese? O promuove l'uguaglianza delle opportunità? È apparso subito chiaro che un accordo sul tema è impossibile. Tuttavia esiste una definizione di qualità che ottiene il più largo consenso: un istituto e un processo sono di qualità quando raggiungono gli obiettivi richiesti o che hanno autonomamente prefissato. I 22 requisiti europei adottati dai ministri nel 2005 possono riassumersi nell'obbligo per ogni paese di fissare obiettivi per le università, renderli pubblici e allestire agenzie per misurarne la realizzazione. Ogni istituto ha anche il compito di assicurare la

⁹ Cfr. Jean-Richard Cytermann, *De la loi de 1984 à celle de 2007 – 20 ans d'évolution de l'université française*, articolo apparso il 22 febbraio 2008 nel sito della rete associativa Prisme: <http://www.prisme-asso.org/spip.php?article1109>

competenza del proprio personale, di adeguare agli obiettivi formativi le risorse proposte agli studenti e valutare secondo criteri trasparenti e pubblici.

La LOLF, legge finanziaria del 2001 entrata in vigore il 1 gennaio 2006, costituisce un altro motivo di cambiamento nella prassi della valutazione in Francia. Simile a quella che fu a suo tempo la “Razionalizzazione delle scelte di budget (RCB)”, la LOLF ripartisce il budget dello Stato in missioni, programmi e azioni e non più in capitoli di spesa, soppressi. La LOLF tende dunque a reintrodurre nelle università una cultura degli obiettivi e dei risultati, impone una maggiore responsabilità degli atenei e la considerazione del merito e dell’impegno personale per la remunerazione e le carriere. In questa prospettiva, per rendicontare l’uso dei fondi pubblici è necessario sviluppare l’autonomia ed i meccanismi di valutazione. Questa nuova attenzione alla valutazione e gli sviluppi in tale campo a livello europeo hanno condotto ad una riflessione sulle strutture di valutazione esistenti ed alla conseguente creazione dell’AERES.

Attribuendo un posto importante alla valutazione, associandola ai contratti quadriennali ed al sistema di finanziamento pluriennale ed attribuendole un ruolo decisivo per l’attribuzione dei fondi, questo nuovo dispositivo sviluppa una maggiore responsabilità e fiducia nelle università in merito alla gestione del loro bilancio. Continuando a coinvolgere gli atenei nella determinazione dei criteri per la valutazione interna, così come stabilito a livello europeo, il tipo di valutazione dell’AERES consente una vera autonomia delle università nei confronti dei controlli di gestione dello Stato.

3.3 I costi del processo di valutazione

I processi di valutazione hanno una lunga storia e hanno conosciuto nel tempo differenti finalità. Quando il CNE e il CNER conoscevano i costi dei loro processi di valutazione, non venivano però quelli della valutazione dei percorsi formativi perché questa era effettuata da funzionari e dal ministero.¹⁰

Senza voler tracciare una storia della valutazione dalle origini, si può dire che la valutazione delle politiche universitarie in Francia risale agli anni 60, in una prospettiva di razionalizzazione del servizio pubblico e con un sistema tecnocratico e verticale.

Poiché in Francia l’insegnamento superiore era considerato essenzialmente pubblico e concepito come un servizio pubblico, la valutazione delle sue politiche, fin dalla sua origine si è trovata naturalmente compresa nel generale compito di valutazione dello Stato nei confronti dei suoi amministratori.

Nel 1968 la riforma “Razionalizzazione delle scelte di budget (RCB)” prendeva le mosse dal principio che gli impegni di spesa dovevano essere esaminati alla luce degli obiettivi dell’organizzazione fissati dal governo. La valutazione somigliava allora al controllo e la sua esecuzione era verticale: esistevano nei ministeri le “cellule RCB” per verificare e coordinare la gestione delle spese pubbliche. La valutazione era esclusivamente quantitativa. Era intesa come un’attività di misurazione e gli aspetti qualitativi della politica avevano un piccolo posto.

¹⁰ Legge programmatica n° 2006-450 del 18 aprile 2006 per la ricerca, capitolo III, art. 8: “Lo Stato tiene conto dei risultati della valutazione fatta dall’Agenzia di valutazione della ricerca e dell’insegnamento superiore, in particolare dei risultati ottenuti in applicazione delle disposizioni dell’articolo L.114-3-2 del codice della ricerca, per determinare gli impegni finanziari da prendere con le università nel quadro dei contratti pluriennali summenzionati”.

A livello universitario, tale sistema di valutazione, compiuto da e per l'amministrazione, andava di pari passo con una gestione statale e centralizzata degli istituti che non erano liberi di fissare da sé i propri obiettivi.

La valutazione dunque fin dal suo inizio era concepita come un potente strumento di razionalizzazione e di controllo dello Stato. Tutte le valutazioni in effetti erano finalizzate a misurare la concordanza tra una politica e gli obiettivi a lei assegnati.

Negli anni 80, i paesi anglosassoni, sotto l'impulso di una corrente liberale, passano ad un sistema di valutazione differente, svincolandolo dal controllo per farne una delle condizioni della contrattazione dei servizi. Contribuendo alla sua valutazione e manifestando la trasparenza della sua gestione un'università poteva legittimamente chiedere un minore grado di controllo da parte dello Stato. Le nozioni di efficienza ed efficacia assumono allora un posto importante; lo Stato deve procedere ad una gestione efficace delle risorse materiali o umane.

In Francia, la necessità di una gestione congiunturale delle spese dello Stato determina la fine della valutazione nel quadro della RCB e obbliga a ripensarne le finalità e le procedure. In questo preciso momento la valutazione delle politiche universitarie prende l'avvio in Francia e diviene sistematica con la creazione del CNE a opera della legge Savary del 26 gennaio 1984.

L'evoluzione delle pratiche valutative di cui dà testimonianza il funzionamento del CNE, illustra una nuova concezione della valutazione delle politiche pubbliche ispirata ai metodi anglosassoni e introdotte in Francia alla fine degli anni 80 dal governo Rocard. I programmi di valutazione delle politiche pubbliche sono posti sotto il segno di una politica di "rinnovamento del servizio pubblico". Così il governo di allora si augurava di rinforzare la responsabilità degli agenti dello Stato oltre che nutrire il dibattito pubblico.

Queste prospettive apportano notevoli e significativi cambiamenti nella pratica e nei metodi di valutazione:

- Primo: la valutazione si fa ormai principalmente ex post "strada facendo" per permettere un confronto con gli effetti reali della politica da valutare e un chiaro discernimento delle responsabilità;
- Secondo: si incoraggia la pluralità degli attori della valutazione. Si inizia solo in parte a mettere in discussione l'idea che la valutazione più obiettiva sia quella di un solo valutatore esterno e si sollecita l'uso di punti di vista differenti. In altri settori vengono integrati al processo di valutazione i beneficiari diretti ed indiretti.
- Terzo: I rapporti devono essere pubblici.¹¹

La valutazione è dunque sempre intesa come uno strumento di razionalizzazione ma si suppone che contribuisca anche, nutrendo il dibattito pubblico, a un maggior esercizio della democrazia. Il margine d'azione dei valutatori è amplificato e la loro indipendenza è essenziale. Così fin dal 1986 la maggior parte delle università francesi erano valutate dal CNE secondo programmi e metodologie da esso stesso stabiliti. I criteri di valutazione erano fissati di comune accordo tra l'università valutata ed il comitato, tenendo conto degli obiettivi del ministero. La valutazione delle università e dell'insegnamento superiore presentava dunque allo stesso modo una fase di autovalutazione che si intrecciava con la valutazione del CNE ed al tempo stesso la alimentava.

¹¹ Cfr. Marianne Aubry-Lecomte, *L'evoluzione des politiques universitaires en France: origine et évolutions*, marzo 2008, sito dell'Osservatorio europeo delle politiche universitarie.

Il modello di valutazione iniziato dal CNE ha dunque permesso di instaurare un altro rapporto tra lo Stato e l'università, uscendo dalla logica del controllo. Le sue valutazioni erano essenzialmente finalizzate a dare raccomandazioni per migliorare il funzionamento dell'istituto, senza dare un vero supporto alla decisione e senza esprimere un giudizio di valore sull'orientamento delle politiche universitarie.

Inoltre, come sottolinea Christine Musselin¹², il fatto che i dati della valutazione non potessero essere usati dal ministero per orientare l'assegnazione dei fondi agli istituti spiega che i rapporti del CNE avevano scarsa influenza sull'amministrazione centrale ed erano poco utilizzati dagli istituti stessi. Ciò chiarisce il carattere isolato delle valutazioni condotte dal CNE e il loro debole impatto sulla struttura generale delle università. Di fatto la valutazione non ha dato luogo a una gestione realmente autonoma degli istituti.

I paesi che hanno analizzato i costi della valutazione, hanno rilevato costi troppo elevati soprattutto in termini di risorse umane. Ciò ha loro permesso di cambiare strategia di valutazione; sono passati da una valutazione dei programmi a quella dei meccanismi di qualità. L'accento va su quest'ultima anche se continua la valutazione dei programmi, pur limitata e unicamente in caso di problemi. Al tempo stesso la valutazione dei meccanismi di qualità presuppone che l'istituto abbia attivato strategie e procedure di valutazione dei suoi programmi. Regno Unito e Germania hanno adottato questo modello che rappresenta un più vasto cambiamento di mentalità e stimola una reale autonomia delle università.

Non è ancor il caso della Francia, ma l'AERES ha un budget di funzione oltre a propri fondi che la obbligheranno a verificare i costi reali di tali operazioni, cosa fino a ora ancora in sospeso.

Conclusioni

I risultati dell'agenzia, ad un anno dal suo avvio, sono piuttosto positivi. Essa ha già realizzato 30 valutazioni di istituti i cui rapporti sono stati inviati agli istituti ed alla direzione generale dell'insegnamento superiore (DGES) del ministero dell'insegnamento superiore, prima dei negoziati contrattuali dell'autunno 2007. I rapporti sono stati pubblicati sul sito Internet dell'AERES a dicembre 2007. Per ciò che riguarda le scuole di dottorato i rapporti di 73 scuole sono consultabili sul sito.

Nel 2008 l'AERES farà l'insieme della valutazione delle unità di ricerca della *vague C*, così come quella degli istituti. Le valutazioni dei percorsi formativi della *vague B* e *vague C* non sono state ancora fatte e si sta riflettendo per armonizzare la fase di valutazione di competenza AERES con quella di abilitazione, di competenza della DGES.

Per quanto riguarda le valutazioni e i loro metodi, sono in corso alcuni cantieri, tra cui soprattutto quello della valutazione delle EPST. Nelle realizzazioni a breve termine dell'agenzia rientrano a pieno titolo la valutazione quantitativa e qualitativa, la creazione di una banca dati bibliometrica, l'integrazione delle diverse tipologie di valutazione.

Come abbiamo più volte sottolineato le procedure ed i metodi evolvono in corso d'opera. Abbiamo ricordato la questione dell'adozione della dimensione europea, che resta uno dei principali obiettivi dell'agenzia, legata alla più importante sfida della valutazione esterna dell'agenzia nel 2009 per

¹² Christine Musselin, *La longue marche des universités françaises*, "Sciences sociale set società", Paris, PUF, 2001, p.107.

conservare la qualità di membro a pieno titolo dell'ENQA e per essere inserita nel registro europeo delle agenzie di valutazione e accreditamento.

A tal fine la qualità interna dell'agenzia resta il principale obiettivo da raggiungere; per questo la "questione qualità" è stata ufficializzata il 18 aprile 2008. Si prevede di impiegare risorse umane e materiali per assicurare la qualità interna e consentire all'agenzia di acquisire il riconoscimento europeo.

Glossario

AERES: Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

CA: Conseil d'administration

CEVU: Conseil des études et de la vie universitaire

CNE: Comité national d'évaluation

CNER: Comité national d'évaluation de la recherche

CNESER: Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

CNRS: Centre national de la recherche scientifique

CNU: Conseil national des universités

CPER: Contrat de Projet État - Région

DEPP: Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance

DGES: Direction générale de l'enseignement supérieur

ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education

EQAR: European Quality Assurance Register

EPST: Etablissement public scientifique et technologique

ESIB: European Students Information Bureau

ESU: European Students Union

EUA: European University Association

EURASHE: European Association of Institutions in Higher Education

HDR: Habilitation à diriger des recherches

INRA: Institut scientifique de recherche agronomique

INRIA: Institut national de recherche en informatique et en automatique

INSERM: Institut national de la santé et de la recherche médicale

IUFM: Institut universitaire de formation des maîtres

LMD: Licence, Master, Doctorat

LOLF: Loi relative aux lois de finances

LRU: Loi relative aux libertés et responsabilités des universités

MSTP: Mission scientifique, technique et pédagogique

RCB: Rationalisation des choix budgétaires